



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Registro	OGGETTO : Sentenza n. 141/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento promosso dall'Avv. Nicola Massari. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)
Data: 17/08/2018	

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di AGOSTO, alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1^a convocazione partecipata dal SINDACO Dott.ssa Maria Carone e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Maria CARONE	X		10	Antonio PROTO	X	
2	Cosimo FERRETTI	X		11	Antonio FULLONE		X
3	Lucia IAIA	X		12	Giancarlo MARINO'	X	
4	Domenico D'IPPOLITO	X		13	Gianluca SCHIFONE	X	
5	Nazareno GALEONE	X		14	Tommaso CARONE	X	
6	Giovanni GUIDA	X		15	Francescantonio CONTE	X	
7	Alessio CARBONE	X		16	Cosimo PATISSO	X	
8	Giovanni TRENTINO	X		17	Giuseppe CARBONE	X	
9	Silvia FARINA	X					

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. PATISSO Cosimo, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Vista la Sentenza n. 141/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi con la quale, a conclusione del procedimento promosso dall'Avv. Nicola Massari nei confronti di questo Civico Ente ai fini dell'ottenimento del compenso per l'attività di difensore svolta a favore del Comune di Oria dinanzi al Tribunale di Brindisi Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 604/2004, il Giudice adito, in accoglimento della domanda, condanna l'Ente convenuto al pagamento della somma di € 2.853,13 a titolo di compenso professionale oltre cap ed iva alla fatturazione e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	€ 2.853,13 oltre Iva e Cap alla fatturazione per un importo complessivo di € 3.620,06
Interessi legali dal 12.06.2016	€ 9,55
Spese processuali	€ 1050,00 (di cui € 150,00 per spese esenti)
Rimborso spese generali al 15%	€ 135,00
Cap 4%	€ 41,40
Iva su imponibile 22%	€ 236,81

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **5.092,82** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti*

- da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

Atteso che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”

Considerato che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 delle legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente

Considerato inoltre che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera

funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che "...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...", al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché "...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva..." e, anche "...qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente"(Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all'allegato verbale di stenotipia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

SI PROPONE LA SEGUENTE

DELIBERA

1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **5.092,82** in esecuzione della **Sentenza n. 141/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento promosso dall'Avv. Nicola Massari** esecutiva *ex lege* finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2018;

2) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

3) Di trasmettere per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 16 -votanti n. 16 -assenti: n. 1 1 (Fullone)
voti favorevoli: n. 11
voti contrari: 5 (Ferretti, Conte, Marinò, Carbone G., D'Ippolito)
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, lì 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, lì 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, lì 02/08/2018

COPIA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. PATISSO Cosimo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1478

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/09/2018

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 17/08/2018

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 17/08/2018

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
